



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' ALLOGGI ERP

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
N° 31 del 28 ottobre 2020**

Pubblicato all'Albo Comunale dal 04/11/2020 al 19/11/2020

Esecutivo dal 20/11/2020

ARTICOLO 1

FINALITA'

Ai fini della eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune di Sant'Antioco, d'intesa con l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) e le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, promuove la predisposizione di programmi biennali di mobilità dell'utenza.

La mobilità potrà effettuarsi:

- attraverso il cambio degli alloggi assegnati;
- mediante l'utilizzo di alloggi di risulta;
- mediante l'utilizzo di un'aliquota non superiore al 30% di quelli di nuova assegnazione.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

- verifica da parte degli Enti gestori dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi con conseguente individuazione delle situazioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento tenuto conto della composizione e delle caratteristiche socio - economiche dei nuclei familiari;
- formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione di bandi da emanarsi con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il programma e le norme per la mobilità, di cui al presente regolamento, sono applicati a tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sia di proprietà o comunque in gestione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), di seguito anche Ente Gestore, che di proprietà del Comune di Sant'Antioco, concessi in locazione nel Comune di Sant'Antioco, ai sensi della Legge Regionale n° 13 del 6.04.1989 con esclusione degli alloggi:

- di servizio;
- di proprietà degli Enti Pubblici Previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione, fatte salve le riserve di legge.

ART. 3

TIPOLOGIE DI MOBILITÀ

A norma del Titolo IV della Legge Regionale n. 13 del 6 Aprile 1989, la mobilità può essere autorizzata nei seguenti casi:

- Mobilità programmata con alloggi di risulta o nuova costruzione (sulla base di graduatoria generale di mobilità) – SOGGETTA A BANDO;
- Mobilità consensuale – NON SOGGETTA A BANDO;
- Mobilità a rotazione (cioè consensuale relativa a più assegnatari e più alloggi, quindi coinvolge più di due richiedenti) – NON SOGGETTA A BANDO;
- Mobilità d'ufficio (Cambi intesi ad eliminarle condizioni di sotto utilizzazione o di sovraffollamento e i disagi abitativi di carattere sociale ai sensi del comma 7 dell'art. 28 – Norme per la gestione della mobilità - della L.R. n. 13/89.) – NON SOGGETTA A BANDO.

ART.4 NORME GENERALI PER LA MOBILITÀ

Nell'accoglimento delle domande di mobilità viene data priorità alle richieste fondate su gravi motivi di salute, ovvero ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

Il Comune o l'Ente Gestore, nell'attuazione del programma di mobilità, debbono favorire, nei limiti della disponibilità, la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nella stessa zona, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione di cui all'art. 2 – Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica - lett. d) della L.R. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun assegnatario è ammesso di norma, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della L.R. 13/1989, un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Le domande di cambio con altro alloggio di maggiori dimensioni sono ammesse decorsi almeno due anni dall'assegnazione.

Non possono accedere alla mobilità gli assegnatari che:

- abbiano perduto i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi ERP ai sensi delle vigenti normative;
- nei confronti dei quali siano in corso azioni di annullamento, di decadenza dall'assegnazione o siano accertate violazioni delle clausole contrattuali;
- non siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio, a meno che non ricorrano le condizioni di cui al punto C) del successivo articolo 10 - domande per cambio alloggio - , previa regolarizzazione, anche dilazionata, della morosità pregressa.

Per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro motivo di comprovata rilevanza gestionale e sociale il cambio di alloggio può essere proposto all'ufficio E.R.P. dall'ente gestore.

L'assegnatario, per i tempi di ritardo nel rilascio dell'alloggio a lui imputabili, come stabilito dall'art. 28, comma 7, della L.R. 13/1989, è tenuto a corrispondere il canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n° 382 (Art.28, comma 7, L.R. n. 13/1989).

Gli alloggi che si renderanno disponibili devono essere offerti ai richiedenti secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria tenuto conto del numero dei vani, della consistenza e della condizione del nucleo familiare.

I cambi di alloggio verranno effettuati nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione della graduatoria ed i 24 mesi successivi e comunque fino ad approvazione della nuova graduatoria.

Al fine di favorire la mobilità per scambio consensuale il Comune pubblicizza nelle forme più opportune le disponibilità al cambio appositamente autorizzate dai richiedenti in domanda.

Le domande di scambio consensuale non vengono accolte nel caso in cui la mobilità di alloggio possa determinare condizioni di sovraffollamento o di sottoutilizzo anche per una sola delle famiglie richiedenti.

I richiedenti collocati in graduatoria, qualora non abbiano ottenuto la mobilità, sono tenuti a ripresentare la domanda, ad ogni rinnovo del bando.

ART. 5 PROGRAMMA DI MOBILITÀ

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 13/1989, ai fini della eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale il Comune di Sant'Antioco, d'intesa con l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) e le organizzazioni Sindacali dell'inquilinato, promuove la predisposizione di programmi biennali di mobilità dell'utenza.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

- a) verifica da parte degli Enti gestori dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi con conseguente individuazione delle situazioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento tenuto conto della composizione e delle caratteristiche socio - economiche dei nuclei familiari;
- b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi con le modalità previste dal presente regolamento.

La mobilità programmata dell'utenza potrà effettuarsi:

- attraverso il cambio degli alloggi assegnati;
- mediante l'utilizzazione di quelli di risulta;
- mediante l'utilizzo di un'aliquota del 30% di quelli di nuova assegnazione.

ART.6 MOBILITA' CONSENSUALE

Il Comune e l'Ente Gestore possono, in virtù di quanto disposto dall'art. 28, comma 8, della L.R. 13/1989, autorizzare il cambio consensuale di alloggi fra assegnatari su richiesta degli stessi assegnatari, sempre che le istanze siano riferite alle motivazioni di cui al successivo art. 10 – domande per cambio alloggio - e nell'osservanza delle norme generali per la mobilità previste dal presente regolamento.

Le istanze non saranno accolte nel caso in cui l'autorizzazione del cambio di alloggio possa determinare condizioni di sovraffollamento a danno anche di una sola delle famiglie richiedenti o di sottoutilizzo a favore anche di una sola delle famiglie richiedenti.

I cambi consensuali non sono soggetti a bando e le relative domande possono essere accolte in qualsiasi momento da parte degli Enti Gestori.

Al fine di favorire l'esercizio di un ruolo attivo degli assegnatari nella ricerca ed individuazione degli alloggi per i quali effettuare cambi consensuali, il Comune e l'Ente Gestore, raccolgono le richieste di cambio di alloggio dandone pubblicità, previa apposita autorizzazione dichiarata dai richiedenti in domanda, nelle forme più opportune agli assegnatari, nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 7 MOBILITA' D'UFFICIO

La mobilità d'ufficio è disposta dall'ente proprietario e/o dall'ente gestore, in virtù di quanto disposto dall'art. 28, comma 7, della L.R. 13/1989, nei seguenti casi:

- per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzo, determinato dal fatto che l'alloggio è occupato da un numero di persone inferiore allo standard abitativo previsto dalla normativa. In caso di mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzo degli alloggi, il Comune assicura, in base alla disponibilità, il trasferimento dell'assegnatario possibilmente nello stesso edificio o in edifici ERP più vicino a quello assegnato, oppure in ordine, situato in zona scelta dall'utente;
- quando si debba procedere alla ristrutturazione dell'alloggio o dell'edificio;
- per recuperare alloggi al piano terra o senza barriere architettoniche, occupate da nuclei che abbiano perso, nel frattempo, i requisiti per l'assegnazione prioritaria degli stessi o rispetto a nuclei che non presentino le problematiche su espresse a trasferirsi su richiesta da parte dell'ente,
- per affrontare problematiche di morosità per lo più derivanti dall'alto canone di affitto e/o spese gestionali dell'alloggio assegnato a seguito di accordo su un piano di rientro dalla morosità maturata, con l'ente gestore.

L'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, il Comune deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve prestare formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e sulla possibilità per l'assegnatario, su richiesta di rientrare nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco sono a carico del Comune per gli assegnatari che al momento di attivazione della procedura abbiano un reddito non superiore ai limiti di reddito determinati per l'accesso all'ERP.

In caso di rifiuto della mobilità d'ufficio di cui al paragrafo precedente, non giustificato da grave motivo, viene applicato il canone determinato ai sensi della legge 27.07.1978, n. 382.

ART. 8 BANDO DI CONCORSO

Il Comune di Sant'Antioco e l'Ente Gestore, d'intesa, di norma ogni due anni, emanano il Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità.

Le domande per conseguire la mobilità dell'alloggio, verranno valutate dalla Commissione di cui al successivo art. 9 prevista all'art. 27 della Legge Regionale n° 13 del 6.04.1989 che, indipendentemente dalla gestione di appartenenza dell'alloggio stesso, formulerà la graduatoria sulla base dei criteri e con le modalità previste dal presente regolamento e sulla base del seguente ordine indicativo di priorità:

- idoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;
- situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo;
- eccessiva onerosità del canone di locazione e/o delle quote per servizi, in relazione all'ammontare complessivo del reddito del nucleo familiare;

Della pubblicazione viene data notizia attraverso il sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it.

ART. 9 COMMISSIONE PER LA MOBILITÀ

Con deliberazione di Giunta è istituita, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 27 della Legge Regionale n° 13 del 6.04.1989, tenuto conto delle disposizioni, in tema di separazione fra attività di gestione e attività di indirizzo, di cui al D.lgs. n. 267/2000, la Commissione per la Mobilità è composta:

- dal Responsabile del Servizio Affari generali e politiche per la casa, con funzioni di Presidente;
- dal Responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici, con funzioni di commissario;
- dal Responsabile del Servizio sociale, con funzioni di commissario;
- da un Rappresentante dell' Azienda Regionale per l'Edilizia abitativa con funzioni di commissario;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza con funzioni di commissario;
- da un istruttore amministrativo del servizio affari generali con funzioni di segretario

Non sono previste indennità per la partecipazione alle sedute della Commissione.

La Commissione è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 3 giorni.

Le sedute sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre membri e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti della Commissione e tutti coloro che partecipano ad essa, sia come impiegati pubblici sia in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti al segreto d'ufficio, nonché al rispetto delle norme poste a tutela e protezione dei dati personali di cui si viene a conoscenza e che sono trattati nell'esercizio delle funzioni della Commissione stessa.

ART. 10 DOMANDE PER CAMBIO ALLOGGIO

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio, redatte su apposito modulo fornito dal Comune o dall'Ente Gestore e corredate dalla documentazione di cui al successivo comma 4, dovranno essere presentate secondo le modalità previste nel relativo bando di concorso.

Le domande devono contenere le motivazioni della richiesta che saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- A) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, di portatori di handicap o di persone affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
- B) situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
- C) eccessiva onerosità del canone di locazione e/o delle quote per servizi, in relazione all'ammontare complessivo del reddito del nucleo familiare.

L'assegnatario dovrà tassativamente indicare nella domanda una o più zone nelle quali avrebbe necessità o interesse a trasferirsi.

La domanda di cambio alloggio dovrà essere corredata da tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei titoli che determinano l'attribuzione dei punteggi, in particolare:

- Stato di famiglia;
- Documenti relativi al reddito complessivo del nucleo familiare;
- Dati riguardanti l'alloggio occupato: superficie e numero dei vani utili;
- Certificati relativi all'inidoneità abitativa rilasciati dalla ASL;
- Certificati medici rilasciati dalla ASL o da altro organo pubblico competente;
- Ogni altro documento che gli interessati ritengano utile ai fini della motivazione della richiesta di cambio alloggio.

I suddetti documenti possono essere sostituiti da apposita autocertificazione, nei casi in cui essa sia

ammessa dalle norme vigenti, redatta nei modi previsti dalle stesse.

Gli assegnatari inseriti in graduatoria per la mobilità di alloggi che non abbiano ottenuto il cambio sono tenuti a ripresentare domanda ad ogni rinnovo del bando.

ART. 11 PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti come segue:

A) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone affette da gravi disturbi di natura motoria o che possano impedire o gravemente limitare la mobilità delle stesse:

- | | |
|--|------------------|
| a1) Presenza nel nucleo familiare di persone che presentano percentuali di invalidità compresa tra il 71% e il 100% | PUNTI 2 |
| a2) Presenza nel nucleo familiare di persone che presentano percentuali di invalidità compresa tra il 51% e il 70% | PUNTI 1,5 |
| a3) Presenza nel nucleo familiare di persone che presentano percentuali di invalidità compresa tra il 33% e il 50% | PUNTI 1 |
| a4) Presenza nel nucleo familiare di persone con età uguale o superiore ad anni 70 (settanta) in alloggio ubicato oltre il secondo piano in edificio senza ascensore | PUNTI 2 |

B) situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto:

- | | |
|---|----------------|
| b1) situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo di cui all'art. 2 lett. d della L.R. 13/1989 | PUNTI 5 |
| b.2) situazione di sovraffollamento rispetto allo standard abitativo di cui all'art. 2 lett. d della L.R. 13/1989 | |
| b.2.a) due persone per vano abitabile | PUNTI 1 |
| b.2.b) tre persone per vano abitabile | PUNTI 2 |
| b.2.c) quattro persone per vano abitabile | PUNTI 3 |

- b.2.d) cinque persone per vano abitabile **PUNTI 4**
b.2.e) oltre cinque persone per vano abitabile **PUNTI 6**

b 3) se il nucleo familiare in situazione di sovraffollamento risulta formato oltre che dal coniuge (o convivente more uxorio) anche da:

- b 3.a) due o più minori di età superiore agli anni 11 di sesso diverso e/o da una o più persone adulte legate o non da vincoli di parentela o affinità, **PUNTI 3**

- b 3.b) due o più minori di età inferiore agli anni 11, di sesso diverso **PUNTI 2**

C) eccessiva onerosità del canone di locazione e/o delle quote per servizi (anche in regime di autogestione o di condominio) in relazione al reddito complessivo annuo del nucleo familiare:

- C.1) alloggio il cui costo annuo del canone di locazione e/o delle quote per servizi sia superiore al 14% del reddito complessivo annuo del nucleo familiare dello assegnatario **PUNTI 2**

- C.2) alloggio il cui costo annuo del canone di locazione e/o delle quote per servizi sia superiore al 10% del reddito complessivo annuo del nucleo familiare dell'assegnatario. **PUNTI 1**

I punteggi dei singoli paragrafi A) B) C) non sono cumulabili fra loro, ad eccezione del punteggio relativo al punto A4) che è cumulabile con gli altri punti dello stesso paragrafo A).

ARTICOLO 12 PARITA' DI PUNTEGGIO

Nel caso di parità di punteggio viene data priorità alla anzianità di assegnazione dell'alloggio, quindi alla data di presentazione della richiesta di mobilità; in caso di ulteriore parità si procede ad un sorteggio svolto alla presenza degli assegnatari aspiranti alla mobilità. La convocazione verrà notificata agli assegnatari; in assenza degli assegnatari il sorteggio verrà comunque effettuato.

ART. 13 ALLOGGI SOTTOUTILIZZATI

Al fine di favorire l'offerta di alloggi sottoutilizzati il Comune e l'Ente Gestore possono proporre e/o accogliere in qualsiasi momento domande di cambio "in riduzione" che, qualora non immediatamente soddisfatte, vengono inserite nella graduatoria generale in base al punteggio spettante calcolato con i criteri stabiliti dall'articolo 11 ed evidenziate con la dicitura "ALLOGGIO SOTTOUTILIZZATO".

In tema di sotto utilizzo, sarà data priorità, nel cambio, ai nuclei che presentano un maggior indice di sottoutilizzo secondo il seguente ordine:

1. Una sola persona alloggiata in un appartamento di cinque vani;
2. Una sola persona alloggiata in un appartamento di quattro vani;
3. Una sola persona alloggiata in un appartamento di tre vani;
4. Una sola persona alloggiata in un appartamento di due vani.

A parità di condizione di sotto utilizzo, si applicheranno i criteri di cui all'art.12.

ART. 14

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute, sono preliminarmente istruite dal competente ufficio, al fine di verificarne la completezza e la regolarità, e successivamente valutate dalla Commissione Mobilità.

La Commissione formula la graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri e le modalità del presente Regolamento.

La graduatoria provvisoria è approvata con provvedimento del responsabile di servizio e pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nonché trasmessa ad AREA per l'affissione al pubblico. Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla Commissione entro i 30 giorni di pubblicazione.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del servizio, pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sant'Antioco nonché trasmessa ad AREA per l'affissione al pubblico e costituisce provvedimento definitivo.

I richiedenti che non abbiano ottenuto alcun punteggio sono comunque inseriti in graduatoria .

ART. 15

GESTIONE DELLA GRADUATORIA. RINUNCIA E DECADENZA

I punteggi derivanti dai dati contenuti nelle domande pervenute al Comune, concorrono alla formazione di una graduatoria generale, riguardante tutti gli assegnatari che hanno richiesto la mobilità per i motivi di cui ai punti a), b), c), dell'articolo 11, per essere trasferiti in un alloggio che sia in locazione;

L'ufficio E.R.P. provvede a formulare la graduatoria provvisoria che, completa dei dati relativi al punteggio, viene esposta per 30 giorni all'albo pretorio del comune e presso l'ente gestore.

Della pubblicazione viene data notizia attraverso il sito istituzionale www.comune.santantioco.ca.it.

Nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, gli interessati possono presentare eventuale ricorso.

Esaurito l'esame dei ricorsi viene formulata la graduatoria definitiva con le modalità previste dall'art. 14.

La graduatoria viene pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

I provvedimenti comunali relativi al cambio dell'alloggio sono disposti con decreto del responsabile del servizio, contengono il termine per la loro esecuzione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario.

I cambi di alloggio verranno effettuati nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria e comunque fino ad approvazione della nuova graduatoria.

Il Comune e l'Ente Gestore analizzeranno, in prima istanza le posizioni della graduatoria al fine di appurare se, ad iniziare dalla prima, vi sia la possibilità di operare cambi con altre posizioni inserite in graduatoria.

Sarà attribuita la massima priorità nel cambio di alloggio ai richiedenti affetti da disturbi di natura motoria di rilevante entità con altro alloggio privo di barriere architettoniche o che comunque consenta l'accesso e l'agibilità interna all'assegnatario.

Sarà altresì favorito il cambio di alloggio ai nuclei familiari disposti a liberare alloggi sottoutilizzati.

In seconda istanza saranno analizzate le posizioni della graduatoria non soddisfatte da cambi all'interno della graduatoria medesima, tramite l'offerta in cambio di alloggi di risulta e/o di nuova costruzione nei limiti del 30%.

Gli alloggi che si rendono disponibili per la mobilità devono essere offerti ai richiedenti secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e tenendo conto dei numeri dei vani, della consistenza, delle condizioni del nucleo familiare e della zona prescelta.

L'assegnatario dovrà accettare la proposta di mobilità entro 2 giorni dal ricevimento della medesima.

In mancanza di accettazione scritta pervenuta entro detto termine l'alloggio offerto si intenderà rinunciato.

Gli utenti che hanno ottenuto la mobilità dovranno stabilirsi nel nuovo alloggio assegnato e liberare quello precedentemente occupato entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei locali da parte dell'Ente gestore o del Comune.

Nel caso di mancata occupazione nei termini si provvederà ad annullare l'autorizzazione alla mobilità.

I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato solo nel caso in cui questo non sia idoneo o rispondente alle necessità espresse nella domanda, senza perdere il diritto a futuri cambi di alloggio, mantenendo la posizione in graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa.

La rinuncia all'alloggio per motivi diversi da quelli indicati al comma precedente, o la mancata presenza per la stipula del contratto (salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'assegnatario), comportano la decadenza dell'autorizzazione al cambio e la cancellazione dalla graduatoria.

A seguito dell'accettazione formale da parte dell'assegnatario verrà autorizzata la mobilità.

I provvedimenti comunali relativi al cambio dell'alloggio sono disposti con provvedimento del responsabile di servizio, contengono il termine per la loro esecuzione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario.

Gli assegnatari, assieme all'intero nucleo familiare, in favore dei quali è stato autorizzato il cambio di alloggio dovranno occupare il nuovo alloggio e lasciare libero il primo entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei locali da parte di AREA o del Comune, pena la decadenza dalla mobilità.

L'alloggio destinato alla mobilità e non utilizzato a tal fine, verrà assegnato attraverso la graduatoria generale di cui all'art. 10 della Legge Regionale n° 13/89:

- nel caso di decadenza di cui al precedente comma (mancata occupazione entro 30 giorni) e completo scorrimento della graduatoria della mobilità;
- dopo la rinuncia da parte di tutti gli assegnatari utilmente inseriti in graduatoria mobilità.

ART. 16

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 13/89.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva